



DIRETTIVA N. 1 DEL 09/09/2020

OGGETTO: *iscrizione nel R.E.A. di attività non corrispondenti a quelle indicate nell'oggetto delle imprese individuali e societarie*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. 8 della Legge 580/1993 e l'ivi richiamato art.2188 c.c. ai sensi del quale “è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge”;

VISTO l'art. 2189 comma 2 c.c., ai sensi del quale “prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”;

VISTO il D.P.R. 581/1995 e il comma 6-ter del summenzionato art.8 della L.580/1993;

CONSIDERATO che la legge 580/93 di riforma delle Camere di Commercio ha istituito il R.E.A., cioè il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative in cui vengono iscritte ed annotate le informazioni relative alle attività delle imprese, alle unità locali e ad ogni altro atto/fatto non previsto ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese purché nel rispetto del principio di tassatività di cui all'art.9 c.3 D.P.R. 581/1995;

VISTI gli artt.2295, 2328, 2463 e 2521 del Codice Civile che disciplinano rispettivamente la costituzione delle società di persone, di capitali e delle cooperative e gli elementi che deve contenere l'atto costitutivo, tra cui l'oggetto sociale e l'attività in cui esso si estrinseca;

VISTO che, con riferimento alle imprese individuali, l'introduzione della c.d. “ComUnica” di cui all'art.9 del D.L. n.7/2007 ha di fatto indotto a mutare l'interpretazione maggioritaria derivante dall'orientamento prevalente giurisprudenziale in base al quale l'**oggetto** e l'**attività** dell'impresa costituivano due aspetti coincidenti della medesima natura, al punto che oggi, per tali imprese, è consentito “costituirsi” con un proprio oggetto (dato di natura Registro Imprese) senza denunciare la data di inizio effettivo della attività (dato di natura R.E.A.), al pari di ciò che accade con le imprese societarie (è, cioè, possibile cogliere uno sfasamento tra il momento in cui l'impresa individuale è iscritta, inattiva, nel registro delle imprese, e il momento in cui l'impresa stessa denuncia successivamente l'avvio concreto della propria attività);

EVIDENZIATO che, con riferimento alle imprese societarie, l'**oggetto** è spesso molto più ampio dell'**attività** effettivamente esercitata, costituendo esso, da un lato, il **perimetro d'azione** di cui i soci intendono avvalersi per il raggiungimento dello scopo sociale e, dall'altro, il **limite al potere rappresentativo** degli amministratori, “i quali non possono perseguire l'interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito” (Sent. Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2002, n. 16416);



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

CONSIDERATO che, anche a seguito della riforma del diritto societario in vigore dal 01/01/2004, nonostante il legislatore abbia individuato una formula espressiva più stringente nell'accostare l'attività all'oggetto dell'impresa, di fatto provengono atti costitutivi notarili regolarmente ammissibili con oggetti plurimi ed eterogenei;

ASSODATO che l'Ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 2189 c.2 c.c. e dell'art.11 c.6 del D.P.R. 581/1995, è chiamato ad effettuare un controllo di legalità che, con riferimento al deposito di atti notarili, assume valenza di tipo formale (così come, tra l'altro e a titolo di esempio, ribadito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27/06/2013 e dal Mi.S.E. con parere reso alla Camera di Commercio di Cremona in data 09/02/2016, prot. 33637) e, con riferimento ad atti non notarili assume una valenza più sostanziale, ma mai di merito;

VISTO, dunque, che il Registro Imprese è chiamato ad operare, in assenza di atti notarili, un controllo di legalità sostanziale che, per i propositi della presente direttiva, si traduce:

- con riferimento all'**oggetto**, nella verifica che esso di possibile, lecito, determinato o determinabile ex art. 1346 c.c.;
- con riferimento alle **attività**, nella verifica del rispetto dei requisiti di legge relativi ai regimi amministrativi che ne consentono l'esercizio (S.C.I.A., silenzio-assenso, comunicazioni, autorizzazioni, ecc...di cui alle cc.dd. riforme "Madia" disciplinate con D.Lgs. 126/2016 e con D.Lgs. 222/2016);

VISTO il tenore dell'art. 2380-bis c.c. in base al quale, in tema di s.p.a., *"la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"*; doveri estensibili anche alle s.r.l. ex art.2475 e ss. c.c., alle cooperative che adottano il modello organizzativo delle SPA o delle SRL ex art.2519 c.c., o alle società di persone ex art. 2260 c.c. da cui possono derivare azioni di responsabilità nei confronti degli stessi amministratori previste dalla normativa civilistica;

VISTO che, dunque, l'esercizio di un'attività diversa dall'oggetto previamente denunciato tende a configurare una responsabilità degli amministratori verso chi ha loro conferito mandato rappresentativo, responsabilità che è sottratta agli uffici del Registro Imprese;

VISTO che un atto adottato dagli amministratori di una società che eccede i limiti dell'oggetto sociale è valido ed efficace nei confronti dei terzi salvo il caso in cui questi ultimi abbiano agito in danno della società (Trib. Roma, Sez. III, 28 aprile 2011);

VISTO che, tra l'altro, le società iscritte nel Registro Imprese hanno sovente, nella parte finale del proprio **oggetto**, la previsione di attività strumentali generiche ed ampie individuate, a titolo di esempio, con periodi letterali del seguente tenore: *"...la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale o finanziaria connessa, inerente o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale..."* (e simili); cosa che farebbe presupporre una valutazione di merito sulla loro iscrivibilità che è certamente sottratta all'Ufficio del Registro delle Imprese, non potendo neanche, al limite, svolgere un sindacato di coerenza tra oggetto e attività che, per le succitate considerazioni, risulterebbe fondato su basi evanescenti;

VISTA l'istruttoria del Dr.Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. dei "Servizi



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

Anagrafici e Certificativi”;

DISPONE

- le denunce R.E.A., relative alla iscrizione di nuove **attività** o alla variazione di quelle già annotate, potranno essere iscritte senza la previa verifica della corrispondenza con l'**oggetto** denunciato, con le precisazioni cui appresso;
- la verifica di legittimità sostanziale dovrà esplicitarsi con riferimento, a pena di provvedimento di rifiuto:
 - a più **attività effettivamente** svolte da un'impresa, nel caso in cui esse siano tra di loro incompatibili come è previsto da leggi speciali e, a titolo di esempio, dall'art.5 c.3 della Legge 39/1989 sull'attività di mediazione;
 - all'**oggetto** (ed alla sua effettiva esplicazione) delle imprese individuali, affinché sia lecito, possibile, determinato o determinabile ex art. 1346 c.c.;
 - alla denuncia di inizio **attività** di una impresa individuale, già previamente costituita come inattiva, al fine di garantire l'esenzione da diritti di segreteria e da imposta di bollo nel caso in cui ci sia esatta coincidenza tra oggetto (inizialmente e convenzionalmente dichiarato ai fini IVA) e attività che si intende effettivamente iniziare (Circ. Mi.S.E. prot.26649 del 12/04/2010 e Risoluz. A.E. n.24 del 29/03/2010), salvo il pagamento delle somme appena citate in caso di non coincidenza tra attività ed oggetto previamente denunciato;
 - all'**oggetto** delle **società semplici**, e alla relativa **attività**, costituite senza intervento notarile, affinché contemplici, ai sensi della normativa civilistica e dell'art.18 del DPR 581/1995, esclusivamente un'attività agricola o comunque non commerciale come il godimento di beni immobili (v. Sent. Trib. Roma del 08/11/2016 n. 832/2015 v.g);
 - all'**oggetto** e alla contestuale denuncia di inizio **attività** delle **Start-up** ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro Imprese da cui derivano vantaggi fiscali, tributari o di altra natura, fatta salva l'applicazione dell'art.2191 c.c. per la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese;
 - all'**attività** delle **imprese sociali** la cui denuncia comporti l'iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro Imprese, da cui derivano vantaggi fiscali, tributari o di altra natura, fatta salva l'applicazione dell'art.2191 c.c. per la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese;
 - a tutte quelle eventuali residuali **attività** che possano comportare contestuali iscrizioni nella sezione speciale del Registro Imprese, successivamente alla denuncia dell'atto costitutivo, da cui derivano vantaggi fiscali, tributari o di altra natura, fatta sempre salva l'applicazione dell'art.2191 c.c. per la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

**Il Conservatore
del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005